



Unione europea
Fondo sociale europeo



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport



**Programma Operativo “Governance e Azioni di Sistema” FSE 2007 – 2013
Obiettivo 1 – Convergenza
Asse E “Capacità istituzionale”**

**Progetto di supporto e affiancamento operativo in favore degli
Enti Pubblici delle Regioni “Obiettivo Convergenza” per il rafforzamento delle
competenze nel settore dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica**

**RASSEGNA ESSENZIALE DELLA NORMATIVA
SETTORIALE DELLE REGIONI OB. CONVERGENZA**

Gestione rifiuti urbani

Servizio idrico integrato

Trasporto pubblico locale

Gennaio 2013

Convenzione tra DAR – Invitalia del 20 ottobre 2010



INDICE

1. GESTIONE RIFIUTI URBANI.....	3
2. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.....	6
3. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.....	9

1. GESTIONE RIFIUTI URBANI

1.1 Regione Calabria

- **Ordinanza del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Calabria del 30 ottobre 2007 n. 6294**
Aggiornamento e rimodulazione del Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani. Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali rifiuti urbani
- **Delibera di Giunta Regionale n. 463 del 21 luglio 2008**
Attribuzione alle Province delle funzioni di Autorità d'ambito in materia di gestione integrata dei rifiuti - Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), art. 2 comma 38

Dimensionamento territoriale

In base al Piano Regionale Gestione Rifiuti l'assetto organizzativo – territoriale del servizio rifiuti si basa su cinque ATO corrispondenti ai territori delle cinque province. Sempre in base alle disposizioni del PRGR, ciascun ambito è suddiviso in Aree di Raccolta (per un totale di 14 aree in tutta la regione), all'interno delle quali realizzare il ciclo integrato di gestione rifiuti. La gestione del servizio per ATO e aree di raccolta non è, in realtà, mai entrata a regime.

Organizzazione del servizio

Le funzioni ed i poteri di autorità d'ambito in materia di gestione integrata dei rifiuti sono attribuiti alle Province, per ciascun ATO di pertinenza, tramite DGR 463/2008. La stessa DGR delega a ciascuna Provincia le funzioni ed i poteri spettanti alla Regione in materia di determinazione delle forme di cooperazione tra enti locali ricadenti nello stesso ATO. La Regione Calabria non ha, quindi, riattribuito le funzioni tramite legge, come disposto dall'art. 2 comma 186-bis della L 191/2009.

1.2 Regione Campania

- **Legge Regionale 28 marzo 2007 n. 4 e ss.mm.ii.**
Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.
- **Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195** (convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26) **artt. da 1 a 3 e da 6 a 13¹**
Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.

Dimensionamento territoriale

La L.R. 28 marzo 2007 n. 4, art. 15, come modificata e integrata dalla L.R. 14 aprile 2008 n. 4, dispone che la Regione provveda alla delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali attraverso il Piano Regionale di Gestione Rifiuti. La stessa norma prevede che, in sede di prima applicazione, ogni singolo ATO debba coincidere con il territorio di ciascuna provincia. Pertanto, l'attuale assetto organizzativo del servizio di gestione rifiuti in Campania si basa su una suddivisione del territorio regionale in cinque ATO corrispondenti alle cinque province attuali.

Organizzazione del servizio

In base all'art. 16 comma 1 della citata L.R. 4/2007, in Campania le funzioni in materia di organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti **sono attribuite alle Province**, per ciascun ATO di competenza. Nel caso di delimitazioni degli ATO di dimensioni più ampie del territorio provinciale, le relative funzioni sono disciplinate da appositi accordi tra le province interessate.

1.3 Regione Puglia

- **Legge Regionale 6 luglio 2011 n. 14 art. 31**
Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011. Ambiti Territoriali Ottimali.
- **Legge Regionale 20 agosto 2012 n. 24**
Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali.
- **Deliberazione della Giunta Regionale 23 ottobre 2012, n. 2147**
Perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale.
- **Legge Regionale 13 dicembre 2012 n. 42**
Modifiche e integrazioni alla L.R. 20 agosto 2012 n. 24.
- **Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2012 n. 2877**
Modello organizzativo dell'ARO per lo svolgimento delle funzioni associate di organizzazione del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto da parte dei Comuni

Dimensionamento territoriale

In base all'art. 31 della L.R. 14/2011, a partire dal 1° gennaio 2012, il numero dei previgenti diciotto ambiti territoriali ottimali è ridotto ad aggregazioni di dimensioni provinciali. L'assetto territoriale vigente si basa quindi su sei ATO di rilevanza provinciale. La L.R. 24/2012 conferma tale assetto specificando che la Regione può individuare ambiti di raccolta ottimali (ARO) di rilievo sub provinciale per l'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto.

Organizzazione del servizio

La L.R. 24/2012 ha disposto che la programmazione e l'organizzazione del servizio in ciascun ATO sono riservate all'Organo di Governo d'Ambito (aggregazione dei comuni ricadenti nel rispettivo ATO). La regolazione e il controllo sulla gestione del servizio spettano all'Agenzia per il controllo dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (agenzia unica per i servizi rifiuti e trasporti). Secondo il disposto dell'art. 10

¹ Si tratta di un dispositivo nazionale che, tuttavia, in materia di servizio rifiuti detta norme speciali per la sola Regione Campania.

comma 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., le funzioni relative all'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto sono svolte dai Comuni facenti parte degli ARO. I Comuni rientranti nel medesimo ARO, nel rispetto delle perimetrazioni definite con DGR 2147/2012, possono associarsi mediante convenzione di cui all'art. 30 del TUEL.

1.4 Regione Siciliana

- **Legge Regionale 8 aprile 2010 n.9 e ss.mm.ii.²**
Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati
- **Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 535 del 4 luglio 2012**
Approvazione del "Piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale".
- **Legge Regionale 9 gennaio 2013 n. 3**
Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di gestione integrata dei rifiuti.

Dimensionamento territoriale

Il territorio è attualmente suddiviso in 18 Ambiti Territoriali Ottimali di cui 15 sub-provinciali, individuati dal piano di delimitazione sopra citato.

Organizzazione del servizio

La LR 9/2010 prevede che la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ATO costituiscano una società consortile di capitali denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti" (SRR) per lo svolgimento delle funzioni già in capo alle Autorità d'Ambito. Alla società partecipano i comuni ricadenti nel rispettivo ATO, con il 95% delle quote, e la corrispondente Provincia, con il restante 5%, escludendo dalla partecipazione altri soggetti pubblici o privati.

La L.R. 3/2013 prevede un emendamento alla LR 9/2010 in considerazione del quale si prevede la possibilità che, all'interno degli ATO, i comuni in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal D.Lgs. 267/2000, possano procedere all'affidamento, all'organizzazione ed alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sulla base di un piano di intervento che dovrà essere coerente con il piano d'ambito ed approvato dall'Assessorato regionale competente.

² Il presente dispositivo è stato oggetto di ripetuti emendamenti, l'ultimo dei quali contenuto nella LR 3/2013.

2. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

2.1 Regione Calabria

- **LR n. 10 del 1997 “Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) per la gestione del SII”**

Organizzazione del settore e articolazione delle funzioni tra Regione, Province e Comuni

- **LR n. 34 del 29 dicembre 2010 art. 47 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale”**
Istituzione di un ambito territoriale regionale unico e attribuzione delle funzioni delle ex AATO alla Regione Calabria (Dipartimento Lavori Pubblici).
- **Legge Regionale n. 47 del 23 dicembre 2011 art. 56 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale”**

Previsione di una legge di riordino del settore idrico. Si stabilisce che la continuità amministrativa dei servizi svolti dai cessati organismi è garantita dai Commissari liquidatori.

Dimensionamento territoriale

La Regione, ai sensi dell’art. 47 della Legge regionale n. 34 del 29 dicembre 2010 “*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2011)*”, ha istituito a decorrere dal 1 luglio 2011, un ambito territoriale ottimale comprendente l’intera circoscrizione territoriale regionale; tuttavia non sono stati ancora adottati i provvedimenti attuativi.

In precedenza il numero degli ATO era pari a cinque, corrispondenti alle 5 province calabresi: Cosenza, Catanzaro, Crotona, Vibo Valentia e Reggio Calabria.

Organizzazione del servizio

Dal 1 luglio 2011 le funzioni delle Autorità d’Ambito sono esercitate, senza necessità di atti amministrativi di conferimento, dalla Regione Calabria, che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi individuati con deliberazione della Giunta regionale sulla base della situazione economica e finanziaria delle attuali Autorità d’Ambito.

Le amministrazioni provinciali, con il supporto di un commissario liquidatore individuato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, procederanno all’elaborazione di un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Ente o Autorità d’Ambito.

Attualmente si sta predisponendo una proposta di legge avente ad oggetto il riordino della disciplina del SII, in conformità alle disposizioni dell’art. 56 della Legge Regionale n. 47 del 23 dicembre 2011, “*Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2012)*”.

2.2 Regione Campania

- **LR n. 14/1997** “*Direttive per l’attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)*”
Organizzazione del settore, articolazione delle funzioni tra Regione, Province e Comuni, costituzione degli Enti d’ambito
- **LR n. 1 del 19/01/2007 (Legge finanziaria)**
Modifica del numero degli ATO che passano da 4 a 5 con la costituzione dell’ATO Terra di Lavoro
- **Del. Giunta 813 del 27/12/2012**
Nomina dei Commissari Straordinari con funzioni di amministrazione ordinaria e di liquidazione delle EX AATO

Dimensionamento territoriale

La delimitazione degli ambiti è stata effettuata dalla Regione Campania con la Legge Regionale n. 14 del 21 maggio 1997 “*Direttive per l’attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)*”.

Il territorio è suddiviso in cinque ambiti territoriali (ATO):

- ATO 1 Calore – Irpino comprendente la provincia di Benevento e 117 comuni della provincia di Avellino;
- ATO 2 Napoli – Volturno comprendente 31 comuni della provincia di Napoli;
- ATO 3 Sarnese – Vesuviano comprendente 60 comuni della provincia di Napoli e 16 della provincia di Salerno;
- ATO 4 Sele comprendente 142 comuni della provincia di Salerno, 2 comuni della provincia di Avellino e un comune della provincia di Napoli;
- ATO 5 Terra di Lavoro, istituito con Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2007 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007*”, nel quale rientrano tutti i comuni della provincia di Caserta e quindi l’unico coincidente con il territorio provinciale.

Organizzazione del servizio

La Regione con delibera di Giunta n. 813 del 27/12/2012 ha stabilito che, nelle more dell’emanazione di apposita normativa regionale, per ciascuna Autorità d’Ambito le funzioni sono affidate a Commissari Straordinari incaricati di avviare le procedure di liquidazione e assicurare lo svolgimento delle attività necessarie a garantire l’ordinaria amministrazione.

Tali Commissari, individuati dal Presidente della Giunta Regionale negli attuali Presidenti delle Autorità d’Ambito, restano in carica dal 1/01/13 e terminano all’atto di insediamento degli organi dei nuovi soggetti istituzionali individuati dalla legge regionale di riordino, in corso di definizione e, comunque, entro sei mesi dalla nomina.

2.3 Regione Puglia

- **LR 28/1999** “*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)*” e s.m.i.
- **LR 9/2011 e s.m.i.**
Istituzione dell’Autorità idrica pugliese, attribuzione delle funzioni.
- **LR 11/2011**, “*Gestione del servizio idrico integrato – Costituzione dell’Azienda pubblica regionale ‘Acquedotto Pugliese (AQP)’*”.

Dimensionamento territoriale

La Legge Regionale n. 28 del 6 settembre 1999 “*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)*” ha definito un ATO unico con delimitazione corrispondente al territorio regionale e quindi coerente con la normativa vigente.

Organizzazione del servizio

La Legge Regionale n. 9 del 30 maggio 2011 “*Istituzione dell’Autorità idrica pugliese*” ha istituito l’Autorità idrica pugliese alla quale sono state attribuite tutte le funzioni ed i compiti già assegnati all’Autorità d’Ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato della Regione Puglia (ATO Puglia). L’Autorità idrica pugliese ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. Essa è rappresentativa dei Comuni pugliesi per quanto concerne la gestione del SII.

2.4 Regione Siciliana

- **LR 10/1999 (Legge finanziaria) art 69**
Governo e uso delle risorse idriche
- **Decreto del Presidente della Regione del 16 maggio 2000, n. 114 e s.m.i.**
Suddivisione del territorio in ATO
- **LR 11/2010 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010) art 49**
Soppressione delle Autorità d’Ambito
- **L.R.2/2013 Norme transitorie per la regolazione del servizio idrico integrato**
Trasferimento funzioni delle ex AATO a Commissari straordinari e liquidatori

Dimensionamento territoriale

Il territorio è attualmente suddiviso in 9 Ambiti Territoriali Ottimali coincidenti con i confini provinciali e individuati con decreto del Presidente della Regione del 16 maggio 2000, n. 114, e successive modifiche ed integrazioni.

Organizzazione del servizio

Il comma 1 dell’art. 49 della Legge regionale 11/2010 stabilisce la cessazione delle Autorità d’Ambito “ai sensi dell’articolo 2, comma 186bis, della Legge 23/12/2009 n.191”. La Regione avrebbe dovuto trasferire i compiti e le funzioni delle AATO ad un nuovo soggetto entro il 31/12/12 così come stabilito dall’art. 2 comma 186 bis L.191/2009 e s.m.i.

In relazione alle disposizioni normative che prevedono l’abolizione delle Autorità di Ambito, la Regione con L.R.2/2013 ha avviato il processo di riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali esistenti, prevedendo la messa in liquidazione delle Autorità d’ambito e stabilendo che le funzioni di Commissario straordinario e di liquidatore sono assunte dai Presidenti dei consigli di amministrazione delle disciolte Autorità per la durata di sei mesi. Entro tale periodo la Regione, con successiva legge regionale, trasferirà le funzioni dell’ex AATO ai Comuni, che le eserciteranno in forma singola o associata.

3. TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

3.1 Regione Calabria

- **Legge Regionale 07 agosto 1999, n.23 “Norme per il trasporto pubblico locale”**
Ripartisce le diverse competenze tra la Regione, le Province, i Comuni e le Comunità montane.
- **Delibera di Giunta Regionale n. 341 del 31 luglio 2012**
Approvazione del disegno di legge denominato “Norme per i servizi di trasporto pubblico locale”.
- **Delibera di Giunta Regionale n. 419 del 28 settembre 2012**
Individuazione dei bacini territoriali ottimali e omogenei per i servizi di T.P.L.
- **Legge Regionale 27 dicembre 2012, n. 67 “Norme per i servizi di trasporto pubblico locale”**
Adeguamento alla normativa nazionale e comunitaria e alle disposizioni in materia tariffaria.

Dimensionamento territoriale

La Delibera di Giunta Regionale n. 419 del 28 settembre 2012 ha individuato i seguenti bacini territoriali ottimali e omogenei per i servizi di trasporto pubblico locale:

- **un bacino unico regionale** per i servizi ferroviari su rete nazionale e regionale;
- **due bacini di area vasta** per i servizi automobilistici, “Bacino Nord” (provincia di Catanzaro, provincia di Crotone, comuni della provincia di Catanzaro a nord della SS 280) e “Bacino Sud” (provincia di Reggio Calabria, provincia di Vibo Valentia, comuni della provincia di Catanzaro a sud della SS 280);
- **tre bacini di area urbana** per i servizi automobilistici corrispondenti agli ambiti territoriali di: Catanzaro-Lamezia Terme, Cosenza e Reggio Calabria.

Organizzazione del servizio

Le funzioni di governo dei nuovi ambiti territoriali saranno esercitate dagli Enti preposti (Comitati Istituzionali di Bacino) eventualmente affiancati dall’Agenzia per la Mobilità.

La Giunta regionale ha ritenuto (cfr. Delibera n. 419 del 28 settembre 2012) di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione di un disegno di legge per istituire l’ente di governo dei bacini territoriali ottimali e omogenei per i servizi di trasporto pubblico locale.

L’art. 3 della L.R. 27/2012 stabilisce che i gestori uscenti, in attesa della riorganizzazione del servizio per ambiti territoriali ottimali, devono assicurare la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo gestore di ambito.

3.2 Regione Campania

- **Legge Regionale 28 marzo 2002, n.3**
Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania
- **Delibera di Giunta Regionale del 14 febbraio 2012, n. 37**
Servizi minimi di trasporto pubblico locale su gomma ai sensi degli artt. 5, 16 e 17 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, per l'anno 2012.
- **Disegno di legge del 13 novembre 2012, n. 654**
Trasporto Pubblico Locale. Adempimenti connessi all'art. 3-bis D.L. 13/08/2011, convertito dalla legge 14/09/2011, n. 148 e ss.mm.ii

Dimensionamento territoriale

In attuazione dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e s.m.i la Regione ha adottato, all'interno della Legge "finanziaria" regionale (L.R. 1/2012), un provvedimento che conferma la divisione in 5 bacini territoriali ottimali corrispondenti ai confini amministrativi delle Province, mantenendo l'impianto normativo della L.R. 3/2002.

Nel mese di agosto 2012 l'Area Trasporti della Regione ha elaborato un disegno di legge denominato: "Trasporto Pubblico Locale – Adempimenti connessi all'art. 3-bis del D.L. n.138/2011 come convertito con Legge n. 148/2011 e s.m.i".

Il Disegno di legge n. 654 del 2012 è stato approvato il 18 dicembre dalla IV Commissione Consiliare Permanente (Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti). Attualmente è all'esame della II Commissione Consiliare Permanente (Bilancio e Finanza. Demanio e Patrimonio) per il parere.

Il provvedimento prevede l'istituzione di un **bacino unico ottimale** del Trasporto Pubblico Locale, coincidente con il territorio della Regione Campania. Il bacino unico regionale sarà poi diviso in lotti di gara che verranno definiti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di un'istruttoria affidata alle competenti strutture regionali con il supporto tecnico dell'Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile (ACaM).

Organizzazione del servizio

In relazione a quanto stabilito dalla vigente L.R. 3/2002, la pianificazione dei servizi per la mobilità è di competenza delle Province e dei Comuni capoluogo ai quali spetta la redazione dei piani di bacino. La Regione svolge le funzioni di programmazione e pianificazione delle risorse.

In base al nuovo progetto di legge, le funzioni di governo saranno accentrate presso la Regione che intraprenderà le necessarie procedure per la costituzione di Comitati di Indirizzo e Monitoraggio dei Servizi di TPL con gli Enti Locali, per garantire la collaborazione e l'integrazione di servizi aggiuntivi nella rete dei servizi minimi.

3.3 Regione Puglia

- **Legge Regionale 31 ottobre 2002, n. 18**
Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale
- **Legge Regionale 23 giugno 2008, n. 16**
Principi, indirizzi e linee di intervento in materia di piano regionale dei trasporti
- **Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24**
Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali

Dimensionamento territoriale

Ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 20 agosto 2012 “*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*”, gli ATO sono delimitati nel piano regionale. L’ATO ha estensione non inferiore a quella provinciale. La Regione, con il medesimo piano regionale, può individuare ambiti di estensione diversa, più ampia o più ridotta rispetto al territorio provinciale, qualora ciò si renda necessario per motivate esigenze di differenziazione territoriale e socio-economica nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio; oppure, qualora ne facciano richiesta più comuni, sulla base dei medesimi criteri e principi.

Organizzazione del servizio

La programmazione e l’organizzazione del servizio in ciascun ATO sono riservate all’Organo di Governo d’Ambito che, nel caso dell’ATO regionale, coincide con la Regione, mentre nel caso degli ATO provinciali coincide con le Province. Qualora vi siano ATO di estensione sovra – provinciale, l’Organo di Governo coincide con la Comunità delle Province. La regolazione e il controllo sulla gestione del servizio spettano all’Agenzia per il controllo dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (agenzia unica per i servizi rifiuti e trasporti). L’Agenzia unica assorbe le funzioni sino ad ora svolte dall’Agenzia regionale per la Mobilità e dall’Osservatorio.

In ciascun ATO, l’Organo di governo procede ai nuovi affidamenti dei servizi di trasporto.

Fino all’approvazione del Piano, per i servizi automobilistici che non richiedono l’esercizio unitario regionale, sono istituiti ATO il cui perimetro coincide con quello amministrativo delle Province. È inoltre istituito un ATO di estensione regionale che, oltre ai servizi marittimi, aerei e ferroviari, comprende anche gli eventuali servizi automobilistici che richiedono un esercizio unitario a livello regionale.

3.4 Regione Siciliana

- **Delibera della Giunta regionale di Governo n. 322 del 11 ottobre 2002**
Approvazione del Piano Regionale dei Trasporti e della Mobilità - Piano Direttore
- **Delibera della Giunta regionale di Governo n. 220 del 30 giugno 2012**
Individuazione ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali - Trasporto pubblico locale (TPL)

Dimensionamento territoriale

La delibera n. 220/2012 ha stabilito la ripartizione del territorio in due “unità di rete”: il **bacino orientale** (che include le province di Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa) e il **bacino occidentale** (che comprende le province di Agrigento, Palermo e Trapani).

Organizzazione del servizio

Ad oggi l’ente di Governo per il Trasporto Pubblico Locale è la Regione. Non è ancora definito se, contestualmente alla ripartizione del territorio in bacini, siano stati istituiti o designati nuovi enti di governo dei bacini stessi.